

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione.

Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A ⁽¹⁾, quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica.

Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III ⁽²⁾ in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico **non** fa affidamento ⁽³⁾. Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE (<https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html> ⁽⁴⁾) che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione ⁽⁵⁾. Tranne nel caso di taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati.

Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il «regime alleggerito») ⁽⁶⁾. Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività criminose ...

⁽²⁾ Informazioni sui motivi di

⁽³⁾ esclusione.

Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE.

⁽⁴⁾ Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile appena questa sarà pronta.

⁽⁵⁾ La situazione è più complessa nel caso delle **procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara** di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse.

La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE).

Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE.

⁽⁶⁾ Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.

⁽⁷⁾ Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server ...) dell'operatore economico.

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 2018 ⁽⁸⁾. Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in **tutti i casi**, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici ⁽⁹⁾.

Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione ⁽¹⁰⁾ sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari ⁽¹¹⁾ e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri ⁽¹²⁾. Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel DGUE.

⁽⁸⁾ Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.

⁽⁹⁾ Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per poter riutilizzare le informazioni successivamente gli operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il formato.xml).

⁽¹⁰⁾ Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo stimato dei singoli lotti.

⁽¹¹⁾ Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in prima battuta un'informazione di carattere generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione.

⁽¹²⁾ Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole procedure aperte, oppure, per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.

Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. **Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE⁽¹³⁾ sul trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza.**

Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE **distinto** che riporti le informazioni pertinenti⁽¹⁴⁾ per **ciascuno dei soggetti interessati**.

Infine, se più operatori economici partecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per **ciascuno** degli operatori economici partecipanti **un DGUE distinto** contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V.

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna **può** dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati.

Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osserva che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione⁽¹⁵⁾.

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, **a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico.**

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico.

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:

— **Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.**

— **Parte II. Informazioni sull'operatore economico**

⁽¹³⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽¹⁴⁾ Cfr. parte II, sezione C.

⁽¹⁵⁾ Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un'autenticazione elettronica.

— **Parte III. Criteri di esclusione:**

- **A: Motivi legati a condanne penali** (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici **possono** decidere di applicare tali criteri di esclusione).
- **B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali** (la cui applicazione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici **possono** decidere di applicare tali criteri di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e vincolante).
- **C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE)** (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, **possono** decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro).
- **D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.**

— **Parte IV. Criteri di selezione** ⁽¹⁶⁾:

- **a: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione**
- **A: Idoneità.**
- **B: Capacità economica e finanziaria.**
- **C: Capacità tecniche e professionali.**
- **D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale** ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾.

— **Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati** ⁽¹⁹⁾.

— **Parte VI. Dichiarazioni finali**

⁽¹⁶⁾ Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).

⁽¹⁷⁾ L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono sostanzialmente identici.

⁽¹⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare in un modello di formulario.

⁽¹⁹⁾ L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati (Parte V) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a criteri o regole obiettivi e non discriminatori.